



CITTA' DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, ART. 18. ADEGUAMENTO IMPORTO PER L'ANNO 2015 DELLA SOGLIA DEL MINIMO VITALE

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N° 724 DEL 24/03/2015



CITTA' DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, ART. 18. ADEGUAMENTO IMPORTO PER L'ANNO 2015 DELLA SOGLIA DEL MINIMO VITALE

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N° _____ DEL _____

IL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI

PREMESSO che, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Comune è l'Ente a finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3.1.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento del servizio sociale e per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate;

DATO ATTO che:

-l'art. 5 del regolamento prevede che l'intervento socio-assistenziale del Comune, potenzialmente rivolto a tutti i soggetti indicati all'art. 3 del medesimo regolamento viene promosso, tra l'altro, in presenza di condizioni di precarietà economica riferita a persone appartenenti a nuclei familiari con redditi inferiori al reddito minimo, come stabilito dal presente regolamento, o che si trovano in contingenti o momentanee situazioni acute di bisogno socio-economico (malattia, disoccupazione ecc.);

-l'art. 17 dello stesso regolamento stabilisce che lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza, tra gli altri elementi, di una situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione;

-l'art. 18 del regolamento il quale definisce il reddito minimo come segue:

"Il "minimo vitale" o "reddito di indigenza", è il livello di reddito, in base all'ISEE e quindi rapportato al numero dei componenti della famiglia, al di sotto del quale il nucleo familiare si considera non in grado di soddisfare le necessità primarie e fondamentali della vita.

Il valore economico del "minimo vitale" per un singolo individuo corrisponde all'importo minimo della pensione sociale I.N.P.S., rivalutato annualmente secondo gli indici di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata dall'I.S.T.A.T.

Esso viene ridefinito annualmente con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali e riparametrato in base al numero dei componenti del nucleo.

Al minimo vitale si farà riferimento per l'applicazione dei benefici e dei livelli di contribuzione per il costo di tutti i servizi erogati."

gli importi indicati nel Regolamento sono suscettibili di revisione annuale;

-l'art. 22 prevede che: *nei confronti dei nuclei familiari con reddito inferiore al "minimo vitale" possono essere concessi contributi economici sulla base di un progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale, il quale determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale, tenendo conto delle risorse messe a disposizione in sede di bilancio preventivo. Il progetto è sottoposto al Dirigente del Settore Politiche Sociali comunali per l'adozione degli atti di competenza";*

RITENUTO di dover definire per l'anno in corso la soglia del minimo vitale, come definito all'art. 18 del citato regolamento, rapportandolo al valore della pensione minima INPS per l'anno 2015,

PRESO ATTO che con la Circolare n.1, del 9 gennaio 2015, l'Inps ha comunicato gli importi degli aumenti di perequazione automatica per l'anno 2015 in particolare le pensioni sono state aumentate, in via provvisoria, nella misura dello 0,3%.

RILEVATO pertanto che il nuovo importo del trattamento minimo mensile 2015 è pari a 502,39 euro per una base annua pari a 6.531,07

DATO ATTO che il valore sopra esposto corrisponde alla soglia ISEE di accesso ai contributi economici secondo le modalità previste dal Regolamento, da riparametrare per tutti i componenti del nucleo familiare secondo i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs 31.3.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130, richiamati nel Capo III del Regolamento, consentendo di adeguare gli interventi economici all'aumentato costo della vita e alla contingente crisi economica sulla base delle disponibilità di bilancio;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.163;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

DETERMINA

CHE la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) Di adeguare per l'anno in corso la soglia del minimo vitale, come definito all'art. 18 del citato regolamento, rapportandolo al valore della pensione minima INPS per l'anno 2015, pari mensilmente a € 502,39 e a € 6.531,07 su base annua.

2) Di dare atto che il valore minimo vitale corrisponde alla soglia ISEE di accesso ai contributi economici secondo le modalità previste dal Regolamento del servizio sociale e per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, da riparametrare per tutti i componenti del nucleo familiare secondo i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs 31.3.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130, richiamati nel Capo III del Regolamento secondo la seguente tabella:

ANNO 2015
Livello di ISEE per l'Accesso € 6.531,07

N.ro Componenti	Scala parametrica	Minimo vitale annuo in €
1	1	€ 6.531,07
2	1.57	€ 10.253,78
3	2.04	€ 13.323,38
4	2.46	€ 16.066,43
5	2.85	€ 18.613,55

**Maggiorazioni alla scala di equivalenza
per ogni ulteriore componente +0.35
per presenza handicap o invalidità 66% + 0,5 per situazione
assenza di un genitore in presenza di figli minori +0,2
entrambi i coniugi lavoratori con figli minori +0,2**

3) Di dare indirizzo alle Assistenti Sociali di fare riferimento a tale soglia nella valutazione delle domande di assistenza economica prodotte dai cittadini, attenendosi nella relativa istruttoria alle disposizioni contenute nell'art. 22 e ss del Regolamento ed in apposite circolari emanate in proposito.

4) Di attestare la regolarità tecnico- amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis,1° comma , del D.lgs.n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

5) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On-line del Comune.

L'ISTRUTTORE AMM./VO
Sig.ra Candiloro Maria

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Matteo Miranda

IL DIRIGENTE DI SETTORE